

REGOLAMENTO
CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELL' ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
COSTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA

Regolamento di autodisciplina

INDICE

- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 – Oggetto
- Art. 3 – Funzioni e Obblighi
- Art. 4 – Rappresentanza Legale - Iscrizione
- Art. 5 - Sede
- Art. 6 – Organi
- Art. 7 – Gestore della Crisi e Ausiliari
- Art. 8 – Obbligo di Riservatezza
- Art. 9 – Compensi Spettanti ai Gestori e all'Organismo di Composizione della Crisi
- Art. 10 - Responsabilità
- Allegato A
- Allegato B

Articolo 1 - DEFINIZIONI

1. Nel presente regolamento:

- l'espressione "Legge n. 3/2012" indica la Legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" come modificata dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221.
- l'espressione "DM n. 202/2014" indica il Decreto del Ministro della Giustizia adottato di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2014, n. 202 "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
- l'espressione "Delibera" indica la delibera adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona del 01 febbraio 2016 istitutiva dell'Organismo di composizione della Crisi da Sovraindebitamento
- l'espressione "OCC Veronese Forense" o, semplicemente, "OCC" indica l'Organismo istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Verona anche se la gestione è demandata alla rispettiva Fondazione Forense, istituito con delibera del ---, per la composizione della Crisi ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" come modificata dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge n. 17 dicembre 2012 n. 221;
- l'espressione "Gestore della Crisi" il soggetto – ovvero i soggetti - incaricato dall'OCC per la gestione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;
- Referente: persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'OCC.
- Comitato Scientifico: organo collegiale che vigila la tenuta del Registro relativo alla Formazione dei Gestori della Crisi e dei loro ausiliari, proponendo ed organizzando corsi di aggiornamento per il mantenimento della professionalità degli iscritti.
- Segreteria amministrativa: ufficio di ausilio dell'Organismo con funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

Articolo 2 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, per le materie non regolate dalla legge, la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dell'OCC Veronese Forense stabilmente costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Verona,

di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, nonché D.M. del 24 settembre 2014, n. 202. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per l'Organismo stesso, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014 e disciplina il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento, prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, competenza, riservatezza e trasparenza.

Articolo 3 – FUNZIONI E OBBLIGHI

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

Articolo 4 – RAPPRESENTANZA LEGALE - ISCRIZIONE

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, rappresentante legale dell'Organismo cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da Sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia. In sua vece, in caso di assenza o impedimento, la rappresentanza dell'Organismo è assunta dal Referente, in qualità di suo vicario, quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'Organismo.

Articolo 5 – SEDE

L'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC Veronese Forense) ha sede presso l'Ordine degli Avvocati di Verona, in Verona, Corte Zanconati 1.

Articolo 6 – ORGANI

Ai fini della gestione dell'OCC Veronese Forense, sono istituiti i seguenti organi:

- a) il Consiglio Direttivo
- b) il Referente;
- c) la Segreteria Amministrativa
- d) il Comitato Scientifico ovvero un Coordinatore Scientifico.

6.1 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da tre o cinque membri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, nel rispetto delle maggioranze di genere, di cui almeno uno tra i Consiglieri eletti del COA. Il Referente non ne può fare parte.

I componenti nominati durano in carica per la durata del COA di appartenenza e cessano dal loro incarico alla prima seduta successiva all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo da parte del COA neo eletto, sono rieleggibili per una sola volta e possono essere revocati per gravi motivi.

Il Consiglio Direttivo designa, a maggioranza semplice, tra i suoi componenti, un Presidente e un Segretario; agli stessi il Consiglio Direttivo delega le funzioni esecutive di propria competenza.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

- individua, in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, nel rispetto degli standard minimi previsti dal DM 24 settembre 2014, n. 202, i requisiti per l'ammissione ed il mantenimento dell'incarico di Gestore della crisi/liquidatore presso l'OCC;
- fermi restando gli obblighi e le attribuzioni del Referente a norma del regolamento di cui al D.M. 24 settembre 2014, n. 202, e segnatamente quelli di cui agli artt. 7, primo comma, e 10, secondo comma, esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- dichiara la neutralità dell'OCC rispetto alle domande presentate dai debitori/consumatori all'Organismo;
- procede alla contestazione delle violazioni degli obblighi al Gestore/liquidatore irrogando le sanzioni di cui all'All. B del presente regolamento;

- presenta al Consiglio dell'Ordine il conto consuntivo e la relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell'Organismo superiori ad Euro 1.000,00 (mille euro) deliberati dal Consiglio Direttivo dovranno essere approvati dal Consiglio dell'Ordine, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Consiglio Direttivo stesso.

Per le eventuali spese di trasferta, si applicano le regole adottate per i componenti del Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Direttivo è, altresì, competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, secondo i principi che lo ispirano e nel rispetto della normativa vigente

6.2 – REFERENTE

Il Referente è la persona fisica che indirizza, coordina e controlla l'attività dell'Organismo conferisce gli incarichi ai gestori della crisi. Il referente distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi, tenuto conto in ogni caso della natura e dell'importanza dell'affare, e prima di conferire ciascun incarico, sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta che l'organismo non si trova in conflitto d'interessi con la procedura. La dichiarazione è portata a conoscenza del Tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore ovvero della domanda di liquidazione.

Il Referente è nominato dal Presidente del COA, dura in carica per la durata del COA di appartenenza e cessa dal suo incarico alla prima seduta successiva all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo ed è rieleggibile per una sola volta e può essere revocato per gravi motivi.

La cessazione del Referente per scadenza del termine produce effetto dal momento dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine.

Il Referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014.

L'attività prestata dal Referente non potrà mai essere oggetto di compenso.

6.3 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La segreteria amministrativa, composta da un Segretario nominato dal Consiglio Direttivo dell'OCC e da una persona fisica con compiti operativi scelte dallo stesso Consiglio dell'Ordine tra il suo personale dipendente. Essa ha sede presso l'Organismo.

La segreteria dell'Organismo svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi. La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo pec.

La segreteria tiene, sotto la direzione del Consiglio Direttivo:

- il Registro, anche informatico, del Procedimento di Composizione della Crisi con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento/consumatore, al Gestore della crisi/liquidatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito;
- il Registro, anche informatico, dei Gestori della Crisi;

La Segreteria tiene, sotto la direzione del Consiglio Direttivo di concerto con il Comitato Scientifico:

- il Registro relativo alla Formazione dei Gestori della Crisi, comunicando al Consiglio Direttivo ed al Comitato Scientifico ogni vicenda che possa determinarne la sospensione dalla nomina;
- il Registro relativo alla Formazione degli Ausiliari dei Gestori della Crisi, comunicando al Consiglio Direttivo ed al Comitato Scientifico ogni vicenda che possa determinarne la sospensione dalla nomina.

La Segreteria, inoltre:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità alla procedura di composizione della crisi al fine della nomina del gestore della crisi;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al Referente per la eventuale ammissione;
- c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e dei compensi, per l'attività prestata dal Gestore della crisi.

La Segreteria si occupa, inoltre, di tutte le comunicazioni tra l'Organismo e i Gestori della crisi/Liquidatori, tra l'Organismo e il responsabile del registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, istituito ai sensi dell'art. 3 DM 202/2012, tra i debitori/consumatori ed il Tribunale del circondario competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1 Legge n. 3/2012 e l'agente della riscossione e gli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore/consumatore, delle comunicazioni di cui all'art. 12-bis Legge n. 3/2012, nonché, di ogni altra attività amministrativa necessaria al corretto ed efficiente funzionamento dell'Organismo.

6.4 – COMITATO SCIENTIFICO.

Il Comitato Scientifico, quando non organo individuale, è composto di tre membri effettivi individuati a maggioranza dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della parità di genere, tra gli Avvocati esperti e qualificati nell'area giuridica di diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale ovvero tra docenti di materie giuridiche. I membri del Comitato Scientifico durano sino alla loro sostituzione da parte del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

Il Comitato/Coordinatore Scientifico vigila, di concerto con il Consiglio Direttivo, la tenuta Registro relativo alla Formazione dei Gestori della Crisi, formulando al Consiglio Direttivo proposte e raccomandazioni per il mantenimento dello standard di elevata professionalità degli iscritti ai Registri.

Il Comitato/Coordinatore Scientifico cura e sovrintende alla formazione dei professionisti iscritti nel Registro dei Gestori della Crisi e nel Registro degli Ausiliari dei Gestori della Crisi, procede, su delega del Consiglio Direttivo, all'organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento dei Gestori e dei loro ausiliari ed all'accreditamento dei corsi di formazione organizzati anche in concerto con Università Pubbliche e Private ed Enti Formatori Accreditati.

Articolo 7 – GESTORE DELLA CRISI E AUSILIARI

La nomina del gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal Referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo.

Possono essere iscritti, a domanda, nel Registro dei Gestori della Crisi dell'OCC gli avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Verona.

È possibile nominare, per la stessa procedura, due o più gestori, anche specificando le diverse funzioni.

La nomina del gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 202/2014 secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore. Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

L'attività del gestore è sottoposta alla sorveglianza del Referente.

7.1- FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Costituisce condizione per la nomina in qualità di gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni il previo adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014, in combinato disposto con l'art.19 del citato decreto, nonché il rispetto degli obblighi in tema di formazione obbligatoria.

7.2 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il gestore della crisi comunica alla Segreteria Amministrativa, entro dieci giorni dal ricevimento della nomina, a mezzo pec l'accettazione dell'incarico.

A seguito dell'accettazione, l'OCC comunica al debitore il nominativo del Gestore incaricato.

Qualora il Gestore ritenga di avvalersi dell'opera di un ausiliario, informa, per iscritto, il Consiglio Direttivo e il Referente. La Segreteria Amministrativa predispose il preventivo relativo all'integrazione delle spese da sostenere per l'opera dell'Ausiliario e lo trasmette al debitore/consumatore per visione ed accettazione. Qualora il debitore non ritenga di accettare il preventivo e il Gestore reputi l'apporto dell'ausiliario indispensabile per lo svolgimento della propria opera, tale circostanza costituirà grave motivo ai fini della rinuncia all'incarico. Il Gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario cui si applicano le

disposizioni previste dal presente regolamento e, per quanto non previsto, le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec all'Organismo e al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014. A seguito dell'accettazione, il Referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

7.3 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014.

7.4 – AUSILIARI DEL GESTORE

Fermo quanto previsto nell'art. 12 del D.M. 24.9.2014, n. 202, il gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni.

Il gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

Il gestore può avvalersi, pertanto, dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze, previa espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

L'Ausiliario del Gestore della crisi si impegna a rispettare le norme di comportamento allegare al presente Regolamento (Allegato A), garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore/consumatore. L'Ausiliario del Gestore della crisi nell'esercizio della sua funzione assume tutti gli obblighi e soggiace agli stressi divieti e responsabilità previste per il Gestore della crisi ai sensi del presente Regolamento e della normativa vigente.

7.5 – RINUNCIA DELL'INCARICO

Il gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi.

La rinuncia va portata a conoscenza dell'organismo e del Referente tramite pec. In caso di rinuncia il Referente provvede alla sostituzione del gestore e ne informa tempestivamente il debitore.

Si applica l'art. 8 del presente Regolamento.

7.6 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Tutti gli organi individuati dal presente regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, come gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Il Gestore della crisi designato deve eseguire personalmente la sua prestazione.

Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente regolamento:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività

di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il Gestore della crisi non potrà svolgere nei 2 anni successivi dalla composizione della crisi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore/consumatore. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare.

Il gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

In ogni caso, il debitore/consumatore può, con richiesta motivata, invitare il Referente, a sostituire il professionista incaricato nominato, ovvero proporre domanda di ricazione al Consiglio Direttivo nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c.

Articolo 8 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto. n. 202/2014.

I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto. n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Gli iscritti all'Albo sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 139/2005.

L'Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto. n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. 14.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di composizione non possono essere utilizzate nel giudizio iniziato o coltivato a seguito dell'insuccesso della composizione.

Articolo 9 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE

I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta incluse le attività accessorie alla stessa.

I compensi applicati dall'Organismo comprendono quelli per i professionisti della gestione della crisi/liquidazione e i rimborsi spese per l'Organismo, i compensi degli Ausiliari sono ricompresi tra le spese.

Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'OCC ha luogo in difetto di accordo con il debitore/consumatore che lo ha incaricato secondo i principi ed i parametri di cui agli artt. 14 e ss DM 202/2014 e succ. mod..

Per le spese dovute, a valere in acconto al compenso complessivo, potrà essere richiesto al debitore, senza alcun effetto vincolante, un importo pari al 20 % (oltre IVA) della tariffa prevista dalla legge.

Ai Gestori della Crisi/liquidazione sarà versato il compenso nella misura complessiva dell'80% dell'importo corrisposto o anticipato ed il restante 20% sarà trattenuto dall'OCC per i costi di amministrazione.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II, Legge n. 3/2012.

Articolo 10 – RESPONSABILITA'

L' Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico. Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato nell'adempimento della prestazione.

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/2014

Articolo 1 - Indipendenza

Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti e al Consiglio Direttivo tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso, le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento ed il Consiglio Direttivo deve autorizzare l'assunzione dell'incarico.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 - Imparzialità

Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Articolo 3 - Neutralità

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento.

Articolo 4 - Integrità

È fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti. La violazione, quale sia l'utilità conseguita, costituisce ipotesi di violazione gravissima o grave, a norma dell'art. 9.

Articolo 5 - Competenza

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento e delle procedure esecutive e concorsuali.

Prima di accettare la nomina il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnatagli.

Articolo 6 - Diligenza e operosità

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

È preciso obbligo del gestore far sì che le procedure si svolgano nel rispetto dei termini di legge e comunque celermente, e che nessun adempimento sia ritardato.

Articolo 7 - Riservatezza

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.

Articolo 8 - Correttezza e lealtà

Il Gestore della crisi deve comportarsi e ispirare la propria azione a regole di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

ALLEGATO B

NORME DI PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AL GESTORE DELLA CRISI/LIQUIDAZIONE – CRITERI DI SOSTITUZIONE NELL'INCARICO EX ART. 10 DM n.202/2014

Ove il professionista incaricato della gestione della Crisi/liquidazione incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM n.202/2014, il Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta della violazione ed assegnazione di termine a difesa delle contestazioni, convoca il Gestore, assume – senza formalità – le informazioni e gli elementi istruttori reputati utili, e provvede, quindi, se ritiene che le condotte, commissive od omissive, siano rilevanti, e configurino violazione del regolamento di autodisciplina, procederà a maggioranza dei suoi membri alla irrogazione, previa sostituzione nell'incarico, della sanzione dell'ammonimento, sospensione, cancellazione dal Registro dei gestori della Crisi.

La sanzione dell'Ammonimento è irrogata dal Consiglio Direttivo al professionista incaricato che sia incorso nella violazione anche di uno solo degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014.

La sanzione della Sospensione dal registro dei Gestori della Crisi, fino al massimo di sei mesi, è irrogata dal Consiglio Direttivo al professionista incaricato che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014.

La sanzione della Cancellazione dal Registro dei Gestori della Crisi è irrogata dal Referente al professionista incaricato già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di un pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014 ovvero in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l'organismo ovvero siano comportamenti volutamente in danno del cliente. Il professionista cancellato non potrà presentare nuova domanda di iscrizione prima di anni 2 dall'esecuzione del provvedimento.

E' data facoltà al professionista, per una sola volta, in seguito all'apertura del procedimento disciplinare di cui al primo comma del presente articolo, previo consenso del CD e richiamo verbale, di autosospendersi per mesi sei e all'esito il procedimento si considererà estinto.

In caso di sospensione e cancellazione del professionista, dell'esito del procedimento sarà data comunicazione al competente COA per le eventuali valutazioni ritenute dal medesimo necessarie.

Il Referente procede alla sostituzione del Gestore della Crisi Ammonito, Sospeso o Cancellato, individuando un nuovo professionista secondo i criteri di cui all'art. 5 del presente Regolamento. 12

Il Referente procederà agli adempimenti indifferibili necessari alla gestione della crisi/liquidazione sino alla formalizzazione ex art. 6 del presente Regolamento dell'accettazione dell'incarico da parte del nuovo professionista incaricato. Resta impregiudicata l'eventuale responsabilità civile, verso l'organismo, per le violazioni commesse, anche sotto il profilo del danno reputazionale.